



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 101

del Consiglio comunale

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 30.12.2014 N. 14 COME MODIFICATA DALLA LEGGE PROVINCIALE 08.08.2023 N. 9. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI. MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IM.I.S.

Il giorno 26.10.2023 ad ore 18.08 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Bridi Vittorio vicepresidente del Consiglio comunale.

Presenti: vicepresidente **Bridi Vittorio**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Baggia Monica**

e consiglieri **Bosetti Stefano**

Bozzarelli Elisabetta

Brugnara Michele

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Demattè Daniele

El Barji Assou

Fernandez Andreas

Assenti: consigliere **Angeli Eleonora**

e consiglieri **Dal Ri Alessandro**

Guastamacchia Fabrizio

Maestranzi Dario

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Frachetti Piergiorgio

Franceschini Silvia

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Lenzi Walter

Maule Chiara

Panetta Salvatore

Maschio Andrea

Merler Andrea

Piccoli Paolo

Uez Tiziano

Pedrotti Alberto

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Urbani Giuseppe

Zappini Federico

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

e pertanto complessivamente presenti n. 30, assenti n. 10, componenti del Consiglio.

Assente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Bridi Vittorio.

Partecipa la Vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/45 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

richiamato il Capo I della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (Legge finanziaria provinciale 2015)", con cui è stata istituita nel territorio della Provincia autonoma di Trento, con decorrenza 1° gennaio 2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) in sostituzione della previgente I.U.C., ed in particolare dei prelievi denominati I.M.U.P. e T.A.S.I., istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

premesso che la suddetta imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è stata oggetto di modifiche nella sua disciplina con successive Leggi provinciali;

atteso che con deliberazione del Consiglio comunale 15.01.2015 n. 7 è stato, fra l'altro, deciso di approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), costituito da n. 16 articoli e che lo stesso è stato da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale di data 28.02.2023 n. 30;

preso atto che ai sensi dell'art. 8, comma 1 della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il Comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 e che, se non adotta la relativa deliberazione, si applica l'articolo 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote e detrazioni vigenti;

considerato che il comma 3 dell'art. 8 della Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia dalla Legge provinciale n. 36 del 1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono e che le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo;

visti i Protocolli d'Intesa in materia di finanza locale a valere per gli anni dal 2016 al 2023, nei quali, con riferimento alla manovra della fiscalità locale, Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta a sostegno delle famiglie e delle attività produttive;

atteso che tale necessità di sostegno è stata confermata anche con il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2024, sottoscritto il 07.07.2023;

valutato che è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione, in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1 della L.p. n. 14/2014 e dell'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 e che la Provincia riconosce, peraltro, un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte;

visto da ultimo l'assestamento di bilancio provinciale del luglio 2023 e le indicazioni per l'anno 2024 contenuti nelle Integrazioni al Protocollo di Finanza Locale per il 2023 e l'accordo per l'esercizio 2024, e in particolare le novità in materia di IM.I.S. introdotte dalla L.p. 9/2023 che, con l'art 4, ha ulteriormente prorogato a tutto il 31 dicembre 2024 le disposizioni transitorie scadenti al 31 dicembre 2023, ad esclusione delle agevolazioni per le cooperative sociali in attesa del riordino del Terzo Settore;

preso atto che con deliberazione del Consiglio comunale 03.11.2022 n. 137 e successiva deliberazione del Consiglio comunale 28.02.2023 n. 30, adottata ai sensi e per effetto della Legge provinciale 29.12.2022 n. 20, "Legge provinciale di stabilità 2023", è stato deciso di fissare, per il periodo di imposta 2023, le aliquote e detrazioni dell'IM.I.S. come segue:

a) per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,00 per cento, ad eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento con

- detrazione per il Comune di Trento pari a euro 390,14;
- b) per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D2, A10 nella misura dello 0,55 per cento;
 - c) per i fabbricati strumentali all'attività agricola se con rendita catastale uguale o minore a euro 25.000,00 nella misura dello 0,00 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 25.000,00 nella misura dello 0,10 per cento con deduzione dalla rendita di euro 1.500,00;
 - d) per i fabbricati di cui alla categoria catastale D1 se con rendita uguale o minore a euro 75.000,00 nella misura dello 0,55 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 75.000,00 nella misura dello 0,79 per cento;
 - e) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D3, D4, D6, D9 nella misura dello 0,79 per cento;
 - f) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D7 e D8 se con rendita uguale o minore a euro 50.000,00 nella misura dello 0,55 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 50.000,00 nella misura dello 0,79 per cento;
 - g) per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria – strutturalmente ed effettivamente utilizzati dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della L.p. 07.08.2006 n. 5 – nella misura dello 0,00 per cento;
 - h) per l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzino per abitazione principale nella misura pari allo 0,59 per cento, ad esclusione dei fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
 - i) per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto in categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti allo Stato, nella misura pari allo 0,00 per cento;
 - j) per i fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze oggetto di locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge 431/98 con contratto a canone concordato stipulato e registrato dopo il primo gennaio 2023 e attestato nella congruità da almeno una Organizzazione di categoria, nella misura dello 0,35 per cento;
 - k) per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze (massimo due unità appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) nella misura dell'1,08 per cento;
 - l) per tutte le altre categorie catastali, ovvero tipologie di fabbricati nella misura dello 0,895 per cento;
 - m) per le aree fabbricabili nella misura dello 0,895 per cento;
 - n) per le aree edificabili, comunque denominate, che, in base alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti, nella misura dello 0,00 per cento;
 - o) per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle Organizzazioni di volontariato o al registro delle Associazioni di promozione sociale nella misura dello 0,00 per cento;

considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della L.p. 14/2014 ed in particolare può diminuire l'aliquota per l'abitazione principale fino ad azzerarla, ma non aumentarla, per i fabbricati strumentali all'attività agricola può variarla tra lo 0% e lo 0,2%, per tutti gli altri immobili può fissarla tra lo 0% e l'1,31%;

tenuto conto che al comma 2, lettere a) e b) dell'art. 8 della L.p. 14/2014 sono previste le facoltà riconosciute ai Comuni circa l'assimilazione ad abitazione principale delle tipologie di abitazioni ivi previste che quindi, se non rientrano nelle categorie A1, A8 ed A9, dal periodo d'imposta 2016 sono esenti e che l'articolo 8, comma 2, lettera e), in alternativa all'assimilazione, consente di stabilire aliquote ridotte, per i fabbricati indicati nelle citate lettere a) e b);

precisato che, nell'ambito del processo di costruzione del bilancio di previsione 2024-2026, è stata valutata la possibilità di intervenire su fattispecie impositive disciplinate da ultimo con le deliberazioni del Consiglio comunale 03.11.2022 n. 137 e 28.02.2023 n. 30, in esecuzione e in conformità a quanto stabilito con la richiamata Legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 e ss.mm. e ii.;

considerato che, in ragione di quanto sopra, per l'anno d'imposta 2024 si ritiene di adottare il quadro delle aliquote 2023 proponendo peraltro un intervento di calmierazione dell'aliquota prevista per i fabbricati a uso abitativo, non destinati dal soggetto passivo a uso proprio come abitazione principale o concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il secondo grado o affittati a canone concordato, fissando all'1,05 per cento l'aliquota attualmente stabilita nella misura dell'1,08 per cento;

preso atto altresì della modifica della L.p. 14/2014 per effetto dell'art. 5 della L.p.

08.08.2023 n. 9 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025" che ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2024, all'articolo 8, comma 2 della L.p. 14/2014 la nuova lettera g) quater che, con riferimento alla fattispecie degli immobili soggetti a vincolo di uso civico, riconosce la facoltà per il Comune, di deliberare un'aliquota ridotta, anche fino all'azzeramento, nel caso in cui i beni soggetti a vincolo di uso civico siano dati in concessione al Comune dal gestore (A.S.U.C.), soggetto passivo di imposta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera d) della L.p. 14/2014, se destinati dal Comune all'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche;

atteso quindi che, per beneficiare dell'agevolazione impositiva, l'immobile gravato da vincolo di uso civico deve costituire oggetto di concessione a favore del Comune con atto formalizzato e a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 15 della L.p. 6/2005, e che lo stesso immobile deve essere destinato all'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche, anche utilizzando le modalità di affidamento esterno previste dall'ordinamento dei servizi comunali ai sensi della L.p. 3/2006;

considerato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera g) quater) della L.p. 14/2014, di dover determinare l'intervento agevolativo per classi di valore della concessione e dunque valutato di proporre l'azzeramento dell'aliquota qualora il relativo bene di uso civico sia oggetto di concessione dal gestore (A.S.U.C.) a favore del Comune con atto formalizzato e a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 15 della L.p. 6/2005, con canone di concessione annuo pari o inferiore a 5.000,00 euro, decidendo invece una riduzione del 50% dell'aliquota prevista per la singola fattispecie di immobile in caso di canone di concessione superiore a euro 5.000,00 annui;

atteso che, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.p. 30 dicembre 2014 n. 14 e ss.mm. e ii., tale ultimo intervento agevolativo relativo agli immobili soggetti a vincolo di uso civico rende necessario modificare il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice;

valutato che, per uniformare il testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) al contenuto dell'art. 7, comma 2 della L.p. 14/2014, si rende altresì necessario modificare il testo dell'art. 8, comma 2 del vigente Regolamento; in particolare, è necessario non elencare la fattispecie di esclusione degli enti strumentali, posto che la normativa provinciale non prevede più queste fattispecie e al Comune non residua competenza propria per disporre estensioni delle fattispecie di esclusione oltre a quelle disciplinate dalla norma;

dato atto che la proposta di deliberazione di cui al presente atto è stata esaminata dalla Commissione consiliare per il bilancio, le attività economiche e gli affari generali il 10.10.2023 nonché, in data 16.10.2023, dalla Commissione permanente dei Capigruppo;

preso atto che l'Organo di Revisione economica finanziaria, in data 13.10.2023, ha espresso il proprio parere n. 6/2023 (prot. n. 306218 del 16.10.2023), sulla proposta di deliberazione con riferimento alla modifica regolamentare per la disciplina dell'IM.I.S.;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm. ed ii.;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il principio contabile 4/1 del D.Lgs. 126/2014 e s. m., principio contabile della programmazione di bilancio;

- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 15.01.2015 n. 7 e 28.02.2023 n. 30;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera i) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.; constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di stabilire per il periodo di imposta 2024:
 - l'aliquota prevista per gli altri fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze (per massimo due unità), nella misura dell'1,05 per cento;
2. di stabilire altresì per il periodo di imposta 2024, per i beni soggetti a vincolo di uso civico dati in concessione al Comune dal gestore (A.S.U.C.) ai sensi dell'art. 15 della L.p. 6/2005 e destinati dal Comune all'esercizio di funzioni, servizi o attività pubbliche, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato:
 - l'azzeramento dell'aliquota qualora il relativo bene di uso civico sia oggetto di concessione dal gestore (A.S.U.C.) a favore del Comune con atto formalizzato e a titolo oneroso di importo pari o minore a 5.000,00 euro annui;
 - la riduzione del 50% dell'aliquota prevista per la singola fattispecie di immobile qualora il relativo bene di uso civico sia oggetto di concessione dal gestore (A.S.U.C.) a favore del Comune con atto formalizzato e a titolo oneroso di importo superiore a 5.000,00 euro annui;
3. di determinare conseguentemente le aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) per l'anno di imposta 2024, come segue:
 - a) per le abitazioni principali, per le fattispecie assimilate e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,00 per cento, ad eccezione dei fabbricati, rientranti nelle medesime fattispecie, iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 per le quali è fissata nella misura dello 0,35 per cento con detrazione per il Comune di Trento pari a euro 390,14;
 - b) per i fabbricati di cui alle categorie catastali C1, C3, D2, A10 nella misura dello 0,55 per cento;
 - c) per i fabbricati strumentali all'attività agricola se con rendita catastale uguale o minore a euro 25.000,00 nella misura dello 0,00 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 25.000,00 nella misura dello 0,10 per cento con deduzione dalla rendita di euro 1.500,00;
 - d) per i fabbricati di cui alla categoria catastale D1 se con rendita uguale o minore a euro 75.000,00 nella misura dello 0,55 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 75.000,00 nella misura dello 0,79 per cento;
 - e) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D3, D4, D6, D9 nella misura dello 0,79 per cento;
 - f) per i fabbricati di cui alle categorie catastali D7 e D8 se con rendita uguale o minore a euro 50.000,00 nella misura dello 0,55 per cento, se con rendita catastale superiore a euro 50.000,00 nella misura dello 0,79 per cento;
 - g) per i fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria – strutturalmente ed effettivamente utilizzati dai soggetti e per le attività indicate nell'articolo 30 della L.p. 07.08.2006 n. 5 – nella misura dello 0,00 per cento;
 - h) per l'unità immobiliare abitativa e le relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il secondo grado che la utilizzino come abitazione principale nella misura pari allo 0,59 per cento, ad esclusione dei fabbricati iscritti nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
 - i) per i fabbricati iscritti o iscrivibili al catasto in categoria D8 e destinati esclusivamente a impianti di risalita, funivie, skilift o sciovie, cabinovie, comunque denominati, nel rispetto

della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti allo Stato nella misura pari allo 0,00 per cento;

- j) per i fabbricati a uso abitativo e relative pertinenze oggetto di locazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo), con contratto stipulato e registrato dopo il primo gennaio 2023, nella misura dello 0,35 per cento;
 - k) per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle Organizzazioni di volontariato o al registro delle Associazioni di promozione sociale nella misura dello 0,00 per cento;
 - l) per gli altri fabbricati abitativi e relative pertinenze (massimo due unità appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) nella misura dello 1,05 per cento;
 - m) per tutte le altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati nella misura dello 0,895 per cento;
 - n) per le aree fabbricabili nella misura dello 0,895 per cento;
 - o) per le aree edificabili, comunque denominate, che, in base alle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale comunale consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti, nella misura dello 0,00 per cento;
 - p) per gli immobili soggetti a vincolo di uso civico in concessione al Comune, con atto formalizzato e a titolo oneroso, con canone annuo uguale o inferiore a euro 5.000,00 nella misura dello 0,00 per cento e la riduzione del 50 per cento dell'aliquota per gli immobili in concessione con canone annuo superiore a euro 5.000,00;
4. di apportare le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui all'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Vicesegretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
 5. di approvare il testo "coordinato" del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), di cui all'Allegato n. 2, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Vicesegretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
 6. di dare atto che, ove non modificate con deliberazione consiliare, le aliquote relative al 2024 rimangono in vigore per gli anni successivi;
 7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, ai sensi e secondo le modalità (unicamente telematica) di cui all'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla Legge n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 e n. 2.

LA VICESEGRETARIA GENERALE
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE
f.to Bridi

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 30.12.2014 N. 14 COME MODIFICATA DALLA LEGGE PROVINCIALE 08.08.2023 N. 9. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI. MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IM.I.S.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 30

Favorevoli: n. 24 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Carli, Casonato, Chilà, El Barji, Fernandez, Filosi, Fiori, Franceschini, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Maule, Panetta, Pedrotti, Robol, Saltori, Serra, Stanchina, Tomasi, Zappini)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 5 (Demattè, Filippin, Frachetti, Giuliani, Urbani)

Non votanti: n. 1 (Bridi)

Trento, addì 26.10.2023

la Vicesegretaria generale
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 45 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 30.12.2014 N. 14 COME MODIFICATA DALLA LEGGE PROVINCIALE 08.08.2023 N. 9. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI. MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IM.I.S.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 17 ottobre 2023

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 45 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: LEGGE PROVINCIALE 30.12.2014 N. 14 COME MODIFICATA DALLA LEGGE PROVINCIALE 08.08.2023 N. 9. IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE, IM.I.S. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E AGEVOLAZIONI. MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IM.I.S.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 17.10.2023